

Azimut Vip

Contratto di Assicurazione a Vita Intera
a Premio unico Multiramo: Unit Linked
e con partecipazione agli utili

(TARIFFE U01D-U01E)



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di:
 - Regolamento della Gestione Interna Separata;
 - Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- Glossario;
- Informativa sul Trattamento dei Dati Personali;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



**Le coperture assicurative
in essere**



**Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze**



**Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza**



...e molto altro ancora

1. SCHEDA SINTETICA

AZIMUT VIP (TARIFE U01D-U01E (CON GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA))

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Aviva Life S.p.A., Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Life S.p.A. è pari a Euro 29.365.336,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 25.480.080,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 8.284.416,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa Assicurativa calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa Assicurativa stessa è pari al 120%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 266%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizioni Finanziaria) pubblicato sul sito dell'Impresa Assicurativa.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

AZIMUT VIP (Tariffe U01D-U01E (con Garanzia Complementare Facoltativa)).

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è una combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra i Fondi Interni e la Gestione Interna Separata.

Per quanto riguarda la parte di Capitale investita nella Gestione Interna Separata, le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e possono rivalutarsi annualmente in base al Rendimento Finanziario della stessa. Pertanto il Capitale investito nella Gestione Interna Separata, fatti salvi switch e riscatti parziali, non potrà mai diminuire nel corso della Durata del Contratto.

Per quanto riguarda invece il Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente, le prestazioni previste dal Contratto sono espresse in Quote di Fondi il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il Contratto comporta dei rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.**

1.e) DURATA

La Durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di Riscatto totale trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a Premio unico con possibilità di effettuare Versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale.

L'importo minimo del Premio unico è pari ad Euro 50.000,00.

L'importo minimo degli eventuali Versamenti Aggiuntivi è pari ad Euro 5.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente può investire i Premi versati sia nella Gestione Interna Separata LIFIN, sia nei Fondi Interni Assicurativi AZIMUT AGGRESSIVO, AZIMUT DINAMICO e AZIMUT MODERATO offerti dal presente Contratto. Il Premio verrà allocato tra Gestione Separata e i Fondi Interni Assicurativi secondo quanto stabilito dal Contraente, con le seguenti limitazioni:

- per i Fondi Interni Assicurativi: investimento minimo del 40% e massimo del 90% rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto;
- per la Gestione Interna Separata: investimento minimo del 10% e massimo del 60% rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto.

L'investimento in un Fondo Interno Assicurativo si differenzia rispetto all'investimento in una Gestione Interna Separata per il grado di rischio, l'orizzonte temporale e la tipologia di attività finanziarie sottostanti.

Con riferimento alla parte investita nella Gestione Interna Separata l'Impresa garantisce la conservazione del capitale riconoscendo un Tasso Minimo garantito pari allo 0% per tutta la durata del Contratto, mentre per la parte investita nei Fondi Interni Assicurativi non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo prestata dall'Impresa; **il Contraente si assume, pertanto, il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi stessi.**

In caso di decesso dell'Assicurato, il Contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari designati del Capitale Caso Morte pari al Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa, maggiorato di una percentuale variabile in base all'età dell'Assicurato stesso alla data del decesso (Maggiorazione caso morte).

Il Contraente potrà scegliere al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato di abbinare al Contratto una Garanzia Complementare Facoltativa che prevede la corresponsione di una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dovuto ad infortunio o ad infortunio per incidente della circolazione dell'Assicurato nei primi 7 anni di durata del Contratto. **In questo caso la tariffa di riferimento del Contratto sarà U01E.**

Una parte dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici del Contratto (solo in caso di sottoscrizione della tariffa U01E) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale investito.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili – limitatamente alla Gestione Interna Separata LIFIN -, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione G della Nota Informativa.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, con riferimento alla sola parte dei Premi investiti nella Gestione Interna Separata LIFIN, al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO: in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento del Capitale Caso Morte ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato;

3.2 PRESTAZIONE COMPLEMENTARE PER IL CASO DI DECESSO DOVUTO AD INFORTUNIO O AD INFORTUNIO CONSEGUENTE AD INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE (GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA): nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E - in caso di decesso dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente della circolazione dell'Assicurato, nei primi 7 anni di durata del Contratto è previsto il pagamento di un Capitale aggiuntivo che si somma al Capitale Caso Morte di cui al precedente punto 3.1.

3.3 OPZIONI CONTRATTUALI

- Opzione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.

Per il Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del capitale riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

L'eventuale Rivalutazione annua attribuita al Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata LIFIN si consolida al Capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota Informativa ed al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

L'interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di Riscatto totale, comporta una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei Premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite nella Sezione B della Nota Informativa.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli articoli Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", Art. 14 "RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA", Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI" delle Condizioni di Assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Per il presente Contratto, il grado di rischio finanziario varia in funzione della ripartizione del Capitale investito tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente e la Gestione Interna Separata. Infatti, per la parte di Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi non è prevista alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo prestata dall'Impresa; **il Contraente assume, pertanto, il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.**

4.1 RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Nello specifico, i rischi finanziari sopportati dal Contraente sono i seguenti:

- 1) ottenere un valore di riscatto inferiore ai Premi versati;
- 2) ottenere un Capitale Caso Morte inferiore ai Premi versati.

4.2 PROFILO DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI E DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione dei Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente e della Gestione Interna Separata. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata da IVASS, il profilo di rischio dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	PROFILO DI RISCHIO
AZIMUT AGGRESSIVO	Medio Alto
AZIMUT DINAMICO	Medio
AZIMUT MODERATO	Medio Basso

GESTIONE INTERNA SEPARATA	PROFILO DI RISCHIO
LIFIN	Basso

5. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei premi, **preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Sezione D della Nota informativa.** I Costi prelevati sui Premi versati e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da Costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi della Garanzia Complementare Facoltativa.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il dato non tiene conto degli eventuali Costi di overperformance gravanti sui Fondi Interni Assicurativi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.

GESTIONE INTERNA SEPARATA "LIFIN" (PROFILO DI RISCHIO BASSO)

Età: Qualunque

Tasso di Rendimento degli attivi: 2%

Durata: Vita intera

Premio unico: Euro 50.000,00 (*)

Premio investito nella Gestione Interna Separata: Euro 5.000,00

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	1,20%
10	1,15%
15	1,13%
20	1,13%
25	1,12%

() Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nella Gestione Interna Separata un minimo del 10% ed un massimo del 60% dell'importo del Premio unico.*

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AZIMUT MODERATO (PROFILO DI RISCHIO MEDIO BASSO)

Età: Qualunque

Durata: Vita intera

Premio unico: Euro 50.000,00 (*)

Premio investito nel Fondo Interno Assicurativo: Euro 45.000,00

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	2,08%
10	2,03%
15	2,01%
20	2,01%
25	2,00%

() Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nei Fondi Interni Assicurativi un minimo del 40% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio unico.*

FONDO INTERNO ASSICURATIVO AZIMUT AGGRESSIVO (PROFILO DI RISCHIO MEDIO ALTO)

Età: Qualunque
Durata: Vita intera

Premio unico: Euro 50.000,00 (*)

Premio investito nel Fondo Interno Assicurativo: Euro 45.000,00

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA
5	2,92%
10	2,87%
15	2,85%
20	2,84%
25	2,84%

(*) Il presente Contratto prevede che dovrà essere investito nei Fondi Interni Assicurativi un minimo del 40% ed un massimo del 90% dell'importo del Premio unico.

6. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sezione sono rappresentati i seguenti dati della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi a cui possono essere collegate le prestazioni:

- il tasso di Rendimento Finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata LIFIN negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai Fondi Interni Assicurativi. Il dato non è confrontato con quello di un parametro di riferimento denominato "Benchmark" in quanto i Fondi sono flessibili. Tali informazioni sono integrate con il tasso medio negli ultimi 3, 5 e 10 anni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "LIFIN"

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA LIFIN	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO	TASSO DI INFLAZIONE
2012	3,51%	2,41%	4,64%	2,97%
2013	3,44%	2,34%	3,35%	1,17%
2014	3,50%	2,40%	2,08%	0,21%
2015	3,68%	2,58%	1,19%	-0,17%
2016	3,62%	3,52%	0,91%	-0,09%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi sono di nuova istituzione e flessibili pertanto non è possibile riportare il rendimento storico degli stessi e del Benchmark.

TASSO MEDIO DI INFLAZIONE		
ULTIMI 3 ANNI	ULTIMI 5 ANNI	ULTIMI 10 ANNI
-0,02%	0,81%	1,40%

7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

*** * * * ***

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
ALBERTO VACCA



Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

2. NOTA INFORMATIVA

AZIMUT VIP (TARIFE U01D-U01E (CON GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA))

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Di seguito si riportano le principali informazioni riguardanti l'Impresa con la quale è stipulato il presente Contratto.

Denominazione e forma giuridica: Aviva Life S.p.A.

Gruppo di appartenenza: società del gruppo assicurativo inglese AVIVA Plc.;

Indirizzo della sede legale e della direzione generale: Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero verde: 800 894504

Sito internet: www.aviva.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com

Aviva Life S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19305 del 31/3/1992.

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, GARANZIE OFFERTE E RISCHI FINANZIARI

2. RISCHI FINANZIARI

Il presente Contratto nasce dalla combinazione di un'assicurazione con partecipazione agli utili le cui prestazioni sono collegate ai risultati finanziari di una Gestione Interna Separata dell'Impresa di Assicurazione e di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked in cui l'entità delle somme liquidabili è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente, quote che, a loro volta, risentono dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dei Fondi stessi.

A differenza di un'assicurazione con partecipazione agli utili, un prodotto unit-linked non prevede garanzie di risultato da parte dell'Impresa.

Con la sottoscrizione del Contratto, pertanto il Contraente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione del Capitale investito tra i Fondi Interni Assicurativi e la Gestione Interna Separata. Infatti, relativamente alla parte di Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, l'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. **Pertanto il Contraente si assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle quote – di non ottenere, al momento del rimborso del Capitale maturato, la restituzione dei Premi versati.**

In generale, per stimare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento;
- la sua liquidabilità;
- l'emittente;

-
- la divisa in cui è denominato;
 - altri fattori fonte di rischi generali.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, ai rischi collegati all'andamento dei mercati nei quali investono gli OICR sottostanti ai Fondi (il cosiddetto **rischio generico o sistematico**).

La variabilità del Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata che investe prevalentemente in titoli di debito, è determinata in primo luogo dall'andamento dei tassi di interesse (c.d. **rischio di interesse**), che influenzano i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso, condizionandone il rendimento.

In considerazione del fatto che i Fondi Interni Assicurativi sono principalmente investiti in OICR e che la Gestione Interna Separata ha un portafoglio composto da numerosi titoli obbligazionari di diversa natura, i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il **rischio emittente e il rischio specifico**) appaiono marginali per il presente Contratto, in quanto l'estrema diversificazione permessa dalla composizione dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata neutralizza quasi completamente tali rischi.

Gli investimenti nel presente Contratto risentono inoltre parzialmente del **rischio di liquidità**, inteso come l'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Il meccanismo di "fair valuation", che permette lo smobilizzo dell'investimento ad un prezzo significativo per il Contraente, è garantito per la parte del Contratto collegata a Fondi Interni Assicurativi, dato che questi investono in strumenti finanziari e OICR liquidi e il valore delle Quote è calcolato giornalmente e può essere consultato su un quotidiano a diffusione nazionale e nel sito dell'Impresa di Assicurazione. Un intrinseco e dinamico meccanismo di "fair valuation" non è presente invece per la parte del Contratto collegata alla Gestione Interna Separata, dato che, per sua natura, quest'ultima opera secondo meccanismi che privilegiano il criterio del "costo storico" degli attivi detenuti in portafoglio rispetto al loro valore di mercato. Inoltre il Contratto, pur non prevedendo delle limitazioni temporali alla possibilità di richiedere il riscatto, una volta trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, prevede dei Costi associati al rimborso del Capitale maturato nei primi anni di durata contrattuale.

Il rischio cambio, infine, non sussiste direttamente perché sia i Fondi Interni Assicurativi, sia la Gestione Interna Separata sono denominati in Euro. Potrebbe verificarsi indirettamente soltanto nel caso in cui i Fondi detengano in portafoglio OICR denominati o che investono in titoli denominati in valute diverse dall'Euro.

Non sono presenti altri fattori di rischio generale rilevanti per il Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei criteri di investimento dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata si rinvia alla lettura della successiva Sezione C.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative, indicate di seguito, sono operanti per tutta la Durata del Contratto.

La Durata del presente Contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Una parte dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici del Contratto (solo in caso di sottoscrizione della tariffa U01E) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale investito.

Per il Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

L'eventuale Rivalutazione annua attribuita al Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata LIFIN si consolida al Capitale assicurato stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

Maggiori informazioni sono fornite al Punto 5. "MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA" che segue ed al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Per la parte di Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi non è prevista alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo prestata dall'Impresa; **il Contraente assume, pertanto, il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.** Per maggiori informazioni si rimanda al precedente Punto 2 "RISCHI FINANZIARI".

L'Impresa, a fronte del versamento del Premio unico e di eventuali Versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere una Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Il Contraente potrà scegliere al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato di abbinare al Contratto una Garanzia Complementare Facoltativa che prevede la corresponsione di una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dovuto ad infortunio o ad infortunio per incidente della circolazione dell'Assicurato nei primi 7 anni di durata del Contratto. **In questo caso la tariffa di riferimento del Contratto sarà Tariffa U01E.**

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il Capitale Caso Morte.

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni del presente Contratto si rimanda all'Art. 3.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" delle Condizioni di Assicurazione.

La Maggiorazione caso morte viene prestata con le limitazioni previste all'Art. 4 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, sia per l'applicazione delle spese indicate al successivo Punto 11. "COSTI".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO DOVUTO AD INFORTUNIO O AD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE (GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA)

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E -, il presente Contratto prevede che in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o ad infortunio per incidente della circolazione dell'Assicurato nei primi 7 anni di durata del Contratto, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati, oltre al Capitale Caso Morte di cui al precedente punto, un Capitale Aggiuntivo.

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni del presente Contratto si rimanda all'Art. 3.2 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO DOVUTO AD INFORTUNIO O AD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE (GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA)" delle Condizioni di Assicurazione.

La presente Garanzia Complementare Facoltativa viene prestata con le limitazioni previste all'Art. 4 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

4. PREMI

L'importo del Premio unico da corrispondere all'Impresa è stabilito dal Contraente in funzione dei propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Il Premio unico deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato; l'importo minimo è pari ad Euro 50.000,00.

Trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 5.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Switch.**

Si rinvia all'Art. 10 "PREMIO UNICO e VERSAMENTI AGGIUNTIVI" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.

Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi devono essere corrisposti mediante:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A., in qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario intestato ad AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A., in qualità di Intermediario autorizzato dall'Impresa, sul conto corrente codice IBAN IT78Q0503411701000000020203.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Premi versati, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi in contanti.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto.

Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi, al netto dei Costi riportati al successivo Punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI", verranno investiti nella Gestione Interna Separata LIFIN e nei Fondi Interni Assicurativi associati al Contratto scelti dal Contraente, con le seguenti limitazioni:

- per i Fondi Interni Assicurativi: investimento minimo del 40% e massimo del 90% rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto;
- per la Gestione Interna Separata: investimento minimo del 10% e massimo del 60% rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto.

Il Contraente ha la possibilità di modificare la ripartizione prescelta come riportato all'Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" delle Condizioni di Assicurazione.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN viene eventualmente rivalutato dall'Impresa ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, nella misura e secondo le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Per maggiori informazioni circa la Gestione Interna Separata LIFIN si rimanda invece alla lettura del successivo Punto 8. "GESTIONE INTERNA SEPARATA" nonché al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza mensile.

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla "Gestione Forme Individuali LIFIN".

Il rendimento annuale della gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente oppure accedendo al sito dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

L'importo relativo alle eventuali rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto al Capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata LIFIN si consolida anno per anno al Capitale assicurato stesso in vigore all'anniversario precedente – aumentato delle "quote" di capitale acquisite con Versamenti aggiuntivi o Switch e diminuito delle "quote" di capitale disinvestite tramite riscatti parziali o Switch, nel corso degli ultimi 12 mesi - e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente.

Ciascuna rivalutazione verrà applicata al capitale complessivo degli aumenti derivanti dalle precedenti rivalutazioni.

Per maggiori informazioni relative agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Interna Separata LIFIN, si rinvia alla successiva Sezione G contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, con riferimento alla sola parte dei premi investita nella Gestione Interna Separata, al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

6. VALORE DELLA QUOTA DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi è determinato giornalmente dall'Impresa al netto di qualsiasi onere a carico dello stesso.

Il Valore delle Quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" e sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione www.aviva.it. L'Impresa si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi, l'Impresa di Assicurazione considererà, ai fini dell'applicazione delle Condizioni di Assicurazione, il Valore delle Quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi è espresso in Quote dei Fondi stessi; l'ammontare del Capitale maturato nei Fondi Interni Assicurativi prescelti, ad una determinata data è pari al numero di Quote detenute nei Fondi stessi in pari data, moltiplicato per il Valore unitario delle stesse del terzo giorno di Borsa aperta successivo.

7. OPZIONI CONTRATTUALI

7.1 OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Trascorsi tre anni dalla Data di decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quelle dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI" delle Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

8. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Contratto è collegato ad una Gestione Interna Separata, distinta dalle altre attività dell'Impresa, avente le seguenti caratteristiche:

- a) *denominazione*: GESTIONE FORME INDIVIDUALI LIFIN;
- b) *Codice (IVASS)*: 6;
- c) *Valuta di denominazione*: Euro;
- d) *finalità della Gestione*: la Gestione Interna Separata si pone come obiettivo l'ottenimento di un rendimento assicurativo lordo coerente con i tassi obbligazionari dei titoli di stato con durata 5-10 anni e comunque superiore al Rendimento Minimo Garantito contrattualmente;
- e) *periodo di osservazione*: il periodo di osservazione per la determinazione del Rendimento Finanziario è quello dei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della Data di Decorrenza;
- f) *composizione della Gestione*: la Gestione Interna Separata prevede un investimento prevalente in titoli di stato e titoli obbligazionari Quotati di primari emittenti istituzionali con un rating indicativamente non inferiore ad A-. È possibile un investimento in azioni e/o in strumenti finanziari equivalenti (OICR o quote di SICAV);
- g) *conflitto di interessi*: la gestione può effettuare investimenti in strumenti finanziari, quote di fondi o Sicav emessi d'Impresa del gruppo AVIVA plc. Si precisa, in ogni caso, che il peso percentuale dei summenzionati investimenti non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata, come risulta dalla seguente tabella:

0 – 5%	6 – 50%	51 – 100%
X		

h) *stile gestionale adottato*: la Gestione Interna Separata ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi obbligazionari area EURO in un'ottica di medio periodo, nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita ai Contraenti e redditività degli attivi e tenuto conto delle mutevoli dinamiche dei mercati finanziari.

L'Impresa, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di Costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione LIFIN con un'altra Gestione Interna Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, l'Impresa provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Interna Separata LIFIN presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In particolare, saranno comunicati al Contraente le motivazioni e le conseguenze economiche che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche ed i criteri di investimento delle Gestioni Separate interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa ha delegato attualmente la gestione degli attivi a Nuova Banca delle Marche S.p.A., ma l'Impresa si riserva per il futuro la facoltà di individuare un gestore alternativo o di gestire direttamente le attività assegnate alla Gestione Interna Separata.

La Gestione Interna Separata LIFIN è annualmente sottoposta a certificazione da parte dell'Impresa di revisione PricewaterhouseCoopers - con sede in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano -, iscritta al n. 43 dell'Albo Consob, di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati al punto 3.2 "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FORME INDIVIDUALI LIFIN", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

9. FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contratto offre la possibilità di investire in uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli offerti dal presente Contratto, Fondi le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

L'Impresa determina il livello di rischio considerando numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza dei Fondi Interni Assicurativi, la volatilità relativa al valore delle quote dei ed altri fattori di rischio quali, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio di interesse e di valuta.

Un'analisi esemplificativa del grado di rischiosità può essere comunque effettuata avendo presente la volatilità delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, negli ultimi tre anni, secondo la seguente tabella:

Volatilità quote dei Fondi negli ultimi 3 anni	Profilo di rischio
Da 25,00%	Molto alto
Da 20,00% a 24,99%	Alto
Da 12,00% a 19,99%	Medio alto
Da 8,00% a 11,99%	Medio
Da 0,51% a 7,99%	Medio basso
Fino a 0,50%	Basso

A tale proposito si precisa comunque che la determinazione di una rigorosa corrispondenza biunivoca tra un determinato profilo di rischio e i valori di un parametro prefissato, come appunto la volatilità, presenta non pochi profili di criticità, sostanzialmente riconducibili a quanto segue:

- il profilo complessivo di rischio dipende da una molteplicità di fattori, che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento in maniera più o meno correlata tra loro;
- i valori assunti dalla volatilità variano al variare del periodo storico di osservazione e quindi la definizione di classi di rischiosità "assolute" sarebbe conseguentemente soggetta a variazioni nel corso del tempo;

- la volatilità storica potrebbe essere diversa da quella attesa per il futuro;
- l'effettiva allocazione delle attività all'interno del Fondo Interno Assicurativo non è costante nel tempo, ma può variare all'interno dei limiti consentiti dal Regolamento.

Nell'indicazione delle rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti la politica di gestione dei Fondi Interni Assicurativi i termini qualitativi utilizzati hanno il seguente significato generale:

TERMINI QUALITATIVI	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO
Principale	Maggiore di 70%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%
Residuale	Inferiore al 10%

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali dei Fondi Interni Assicurativi, posti i limiti definiti nel Regolamento dei Fondi.

Fondo Interno Assicurativo AZIMUT MODERATO

- denominazione: AZIMUT MODERATO
- data di inizio operatività del Fondo: 13/07/2016.
- categoria: flessibile.
- valuta di denominazione: Euro.
- finalità dell'investimento: il Fondo ha come finalità quella di perseguire una crescita del capitale nel lungo termine, mediante un investimento prevalentemente in obbligazioni.
- orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.
- profilo di rischio: MEDIO BASSO, con una volatilità media annua attesa non superiore al 7,00%.
- composizione del portafoglio:
 - principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in OICR appartenenti al comparto obbligazionario e monetario. È inoltre prevista la possibilità di investire in modo contenuto in OICR del comparto azionario. Il Fondo può investire in ETF, anche a leva. Una parte contenuta del Fondo può rimanere in liquidità.
 - valuta di denominazione: gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle principali valute internazionali.
 - aree geografiche/mercati di riferimento: globale; il Fondo non si caratterizza per uno specifico mercato di riferimento e può investire in tutte le principali aree geografiche, compresi i paesi emergenti.
 - settori industriali e/o categorie di emittenti: le azioni sono prevalentemente di società ad elevata capitalizzazione ed appartenenti a diversi settori economici; le obbligazioni, di emittenti sia governativi sia privati, avranno una qualità creditizia media dei titoli non inferiore ad Investment grade.
 - specifici fattori di rischio:
 - *Rischio di Cambio*: Il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione verso valute diverse dall'Euro può essere oggetto di copertura, al fine di attenuare il rischio di cambio.
 - *Rischio di bassa capitalizzazione*: Il Fondo può investire in società Small e Mid Cap.
 - *Rischio Paesi Emergenti*: Il Fondo può investire in titoli azionari di società quotate in paesi in via di sviluppo.
 - *Rischio Rating*: Il Fondo può investire nel limite massimo del 5% in titoli di qualità inferiore alla categoria Investment grade o che non siano stati oggetto di Rating.
 - Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da Aviva: attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo, la possibilità di investire in misura principale in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.
- stile gestionale: in coerenza con la finalità della gestione e con il livello di volatilità annua atteso, il gestore del Fondo selezionerà gli OICR sulla base sia degli strumenti finanziari da questi utilizzati, sia del loro stile di

- gestione; il peso di ciascun OICR viene modificato di volta in volta, sulla base della politica d'investimento di tipo "total return" del Fondo, che è finalizzata a massimizzare il rendimento assoluto, attraverso una ampia flessibilità nella definizione delle asset class in portafoglio
- j) parametro di riferimento (benchmark): non previsto.
- k) destinazione dei proventi: il Fondo prevede la capitalizzazione dei proventi.
- l) modalità di valorizzazione delle Quote: il Valore delle quote del Fondo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico dello stesso. Per una descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote e di determinazione del patrimonio del Fondo, si rimanda alla lettura del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.
- m) utilizzo degli strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. Inoltre il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati, come ad esempio futures su indici di mercato e contratti forward su cambi valutari, al fine dell'efficiente gestione degli attivi in portafoglio. **La normativa assicurativa non consente l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

Fondo Interno Assicurativo AZIMUT DINAMICO

- a) denominazione: AZIMUT DINAMICO
- b) data di inizio operatività del Fondo: 19/07/2016.
- c) categoria: flessibile.
- d) valuta di denominazione: Euro.
- e) finalità dell'investimento: il Fondo ha come finalità quella di perseguire una crescita del capitale nel lungo termine, mediante un investimento suddiviso in modo variabile tra obbligazioni ed azioni.
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 8 anni.
- g) profilo di rischio: MEDIO, con una volatilità media annua attesa non superiore al 12,00%.
- h) composizione del portafoglio:
- principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe in OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario. L'investimento in OICR del comparto azionario non può eccedere il 60% del portafoglio. Il Fondo può investire in ETF, anche a leva. Una parte contenuta del Fondo può rimanere in liquidità.
 - valuta di denominazione: gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle principali valute internazionali.
 - aree geografiche/mercati di riferimento: globale; il Fondo non si caratterizza per uno specifico mercato di riferimento e può investire in tutte le principali aree geografiche, compresi i paesi emergenti.
 - settori industriali e/o categorie di emittenti: le azioni sono prevalentemente di società ad elevata capitalizzazione ed appartenenti a diversi settori economici; le obbligazioni, di emittenti sia governativi sia privati, avranno una qualità creditizia media dei titoli non inferiore ad Investment grade.
 - specifici fattori di rischio:
 - *Rischio di Cambio*: Il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione verso valute diverse dall'Euro può essere oggetto di copertura, al fine di attenuare il rischio di cambio.
 - *Rischio di bassa capitalizzazione*: Il Fondo può investire in società Small e Mid Cap.
 - *Rischio Paesi Emergenti*: Il Fondo può investire in titoli azionari di società quotate in paesi in via di sviluppo.
 - *Rischio Rating*: Il Fondo può investire nel limite massimo del 5% in titoli di qualità inferiore alla categoria Investment grade o che non siano stati oggetto di Rating.
 - Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da Aviva: attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo, la possibilità di investire in misura principale in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.
- i) stile gestionale: in coerenza con la finalità della gestione e con il livello di volatilità annua atteso, il gestore del Fondo selezionerà gli OICR sulla base sia degli strumenti finanziari da questi utilizzati, sia del loro stile di gestione; il peso di ciascun OICR viene modificato di volta in volta, sulla base della politica d'investimento di tipo "total return" del Fondo, che è finalizzata a massimizzare il rendimento assoluto, attraverso una ampia flessibilità nella definizione delle asset class in portafoglio

-
- j) parametro di riferimento (benchmark): non previsto.
- k) destinazione dei proventi: il Fondo prevede la capitalizzazione dei proventi.
- l) modalità di valorizzazione delle Quote: il Valore delle quote del Fondo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico dello stesso. Per una descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote e di determinazione del patrimonio del Fondo, si rimanda alla lettura del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.
- m) utilizzo degli strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. Inoltre il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati, come ad esempio futures su indici di mercato e contratti forward su cambi valutari, al fine dell'efficiente gestione degli attivi in portafoglio. **La normativa assicurativa non consente l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

Fondo Interno Assicurativo AZIMUT AGGRESSIVO

- a) denominazione: AZIMUT AGGRESSIVO
- b) data di inizio operatività del Fondo: 15/07/2016.
- c) categoria: flessibile.
- d) valuta di denominazione: Euro.
- e) finalità dell'investimento: il Fondo ha come finalità quella di perseguire una crescita del capitale nel lungo termine, mediante un investimento suddiviso in modo variabile tra obbligazioni ed azioni.
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: 9 anni.
- g) profilo di rischio: MEDIO ALTO, con una volatilità media annua non superiore al 20,00%.
- h) composizione del portafoglio:
- principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe in OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario. L'investimento in OICR del comparto azionario non può eccedere l'80% del portafoglio. Il Fondo può investire in ETF, anche a leva. Una parte contenuta del Fondo può rimanere in liquidità.
 - valuta di denominazione: gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle principali valute internazionali.
 - aree geografiche/mercati di riferimento: globale; il Fondo non si caratterizza per uno specifico mercato di riferimento e può investire in tutte le principali aree geografiche, compresi i paesi emergenti.
 - settori industriali e/o categorie di emittenti: le azioni sono prevalentemente di società ad elevata capitalizzazione ed appartenenti a diversi settori economici; le obbligazioni, di emittenti sia governativi sia privati, avranno una qualità creditizia media dei titoli non inferiore ad Investment grade.
 - specifici fattori di rischio:
 - *Rischio di Cambio*: Il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione verso valute diverse dall'Euro può essere oggetto di copertura, al fine di attenuare il rischio di cambio.
 - *Rischio di bassa capitalizzazione*: Il Fondo può investire in società Small e Mid Cap.
 - *Rischio Paesi Emergenti*: Il Fondo può investire in titoli azionari di società quotate in paesi in via di sviluppo.
 - *Rischio Rating*: Il Fondo può investire nel limite massimo del 5% in titoli di qualità inferiore alla categoria Investment grade o che non siano stati oggetto di Rating.
 - Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da Aviva: attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo, la possibilità di investire in misura principale in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.
- i) stile gestionale: in coerenza con la finalità della gestione e con il livello di volatilità annua atteso, il gestore del Fondo selezionerà gli OICR sulla base sia degli strumenti finanziari da questi utilizzati, sia del loro stile di gestione; il peso di ciascun OICR viene modificato di volta in volta, sulla base della politica d'investimento di tipo "total return" del Fondo, che è finalizzata a massimizzare il rendimento assoluto, attraverso una ampia flessibilità nella definizione delle asset class in portafoglio
- j) parametro di riferimento (benchmark): non previsto.
- k) destinazione dei proventi: il Fondo prevede la capitalizzazione dei proventi.
- l) modalità di valorizzazione delle Quote: il Valore delle quote del Fondo è determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico dello stesso. Per una descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote e di determinazione del patrimonio del Fondo, si rimanda alla lettura

del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

- m) utilizzo degli strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. Inoltre il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati, come ad esempio futures su indici di mercato e contratti forward su cambi valutari, al fine dell'efficiente gestione degli attivi in portafoglio. **La normativa assicurativa non consente l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

Alla data di redazione del presente Fascicolo, l'Impresa ha scelto di delegare l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi ad Azimut Capital Management SGR S.p.A..

Azimut Capital Management SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 36 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, sezione Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) ed al n. 75 dell'Albo delle Società di gestione del Risparmio, sezioni gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi) tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98 - ha sede in Milano, Via Cusani, 4.

10. CREDITI D'IMPOSTA

Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall'Impresa attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi Interni Assicurativi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.

Attualmente gli attivi nei quali sono investiti i Fondi Interni Assicurativi non maturano alcun credito d'imposta.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE

11. COSTI

11.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

11.1.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI

SPESA DI EMISSIONE

Il Contratto non prevede una spesa di emissione.

CARICAMENTO PERCENTUALE

Sull'importo del Premio versato e degli eventuali Versamenti aggiuntivi viene applicato un caricamento percentuale:

CARICAMENTO % SUL PREMIO UNICO	CARICAMENTO % SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
0,50%	0,50%

COSTO PER LA GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA (SOLO PER LA TARIFFA U01E)

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E - il Premio unico è gravato inoltre di un costo pari allo 0,076% per la Garanzia Complementare Facoltativa. La percentuale dello 0,076% è comprensiva delle imposte (pari al 2,5%).

11.1.2 COSTI PER RISCATTO

Riscatto totale

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Data di Decorrenza:

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA	PENALITÀ DI RISCATTO
Meno di 1 anno	Non ammesso
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	0,50%
Dal 4° anno in poi	Nessuna penalità

Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale con applicazione di un'ulteriore spesa fissa a carico del Contraente pari a Euro 10,00 per ogni riscatto parziale.

11.1.3 COSTI PER SWITCH

Non sono previsti Costi in caso di Switch.

11.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

11.2.1 COSTO APPLICATO MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata un Tasso di rendimento trattenuto pari all'1,10% annuo.

11.2.2 COSTO DELLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE

Il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% annuo ed è incluso nel Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione di cui al punto precedente.

11.2.3 ALTRI COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva dei Costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali Costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo esemplificativo, nel corso dell'ultimo anno, l'impatto sul rendimento di tali Costi è pari allo 0,014%.

11.3 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

11.3.1 REMUNERAZIONE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'Impresa applica ai Fondi Interni Assicurativi una commissione di gestione su base annua pari alle seguenti percentuali:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	% COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
AZIMUT AGGRESSIVO	2,10%
AZIMUT DINAMICO	1,90%
AZIMUT MODERATO	1,50%

La commissione di gestione è trattenuta giornalmente dall'Impresa ed incide pertanto sul Valore delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo, che viene pubblicato al netto di tale costo.

I Fondi Interni Assicurativi non prevedono alcuna commissione di performance.

11.3.2 COSTO DELLA MAGGIORAZIONE CASO MORTE

Il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sui Fondi Interni Assicurativi di cui al punto precedente.

11.3.3 COSTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI OICR DA PARTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi sono investite in quote di OICR. Sui Fondi Interni Assicurativi gravano quindi indirettamente anche i Costi relativi a tali strumenti finanziari: la percentuale massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR è pari a 2,50% su base annua.

Gli OICR utilizzati, per i quali siano stati stipulati accordi di riconoscimento di utilità, prevedono la retrocessione di parte delle commissioni di gestioni applicate, come specificato al successivo Punto 26 "CONFLITTO DI INTERESSI".

Non sono previste commissioni di sottoscrizione e rimborso sugli OICR sottostanti.

Gli OICR sottostanti possono prevedere delle commissioni di overperformance.

11.3.4 ALTRI COSTI

Fermo restando i Costi precedentemente descritti, sono a carico dei Fondi Interni Assicurativi anche i seguenti oneri:

-
- a) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
 - b) le spese di pubblicazione del Valore delle Quote;
 - c) i compensi dovuti alla Società di Revisione, come risulta dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
 - d) gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

Si precisa altresì che sui Fondi Interni Assicurativi possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il Valore delle relative Quote quali, ad esempio, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i Costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività dei Fondi Interni Assicurativi non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Si rinvia al successivo Punto 28. "TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DEGLI OICR" per la quantificazione storica dei Costi di cui sopra.

* * * * *

Di seguito si riporta la Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte percepita dall'intermediario	52,46%
---	--------

12. SCONTI

Ai sottoscrittori del Contratto possono essere applicati dal Soggetto Incaricato sconti sul Caricamento percentuale indicato al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI", fino ad un massimo del 70%, secondo predefiniti accordi stipulati tra l'Impresa ed il Soggetto Incaricato.

13. REGIME FISCALE - LEGALE

13.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita relativi alla garanzia principale:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (Art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986).

La parte del premio relativa alla Garanzia Complementare Obbligatoria è gravata da un'imposta pari al 2,50% e rappresenta la quota di premio detraibile ai fini fiscali come da disposizioni vigenti.

13.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta, le somme liquidate in caso di decesso relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che in caso di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-Legge nr. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di

erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

13.3 IMPOSTA DI BOLLO

I rendiconti relativi al presente Contratto, ad eccezione di particolari casi di esenzione previsti dalla normativa e limitatamente alla componente finanziaria investita nei Fondi Interni Assicurativi sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo pari al 2 per mille e, solo se il Contraente non è una persona fisica, con un limite massimo di Euro 14.000,00.

L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo esso avvenga, compreso il caso di Recesso.

L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro rata temporis.

13.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

13.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

14. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

14.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso il Soggetto Incaricato del collocamento.

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il Premio unico.

La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

14.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni, di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", decorrono dal terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione (Data di Decorrenza).

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo una **Lettera Contrattuale di Conferma** al Contraente.

14.3 **INVESTIMENTO DEI PREMI VERSATI**

Ai fini della determinazione del numero di Quote, in relazione alla parte dei Premi versati destinati ai Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente, vale quanto segue:

TIPOLOGIA DI PREMIO	PREMIO INVESTITO	DATA DI RIFERIMENTO
Premio unico	Premio versato diminuito delle spese riportate al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI"	Il premio investito è diviso per il Valore della Quota dei Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente relativo al terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.
Versamenti aggiuntivi	Il Premio investito è pari al Versamento Aggiuntivo corrisposto diminuito delle spese riportate al precedente punto 11.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI"	I versamenti aggiuntivi sono divisi per il Valore della Quota dei Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente relativo al terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto Incaricato, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Switch, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

In relazione, invece, all'investimento della parte dei Premi versati destinati alla Gestione Interna Separata LIFIN, vale quanto segue:

TIPOLOGIA DI PREMIO	PREMIO INVESTITO	DATA DI RIFERIMENTO
Premio unico	Premio versato, diminuito delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI"	Il Premio è investito il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.
Versamenti aggiuntivi	Premio versato, diminuito delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI"	Il Premio è investito il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto Incaricato, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Switch fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

14.4 **SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni e 85 anni.

È possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 85 anni (età assicurativa).

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E -:

- il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 78 anni (età assicurativa);
- la Garanzia Complementare Facoltativa viene prestata fino ad un'età dell'Assicurato non superiore a 85 anni (età assicurativa);
- è possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 85 anni (età assicurativa).

Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla Decorrenza e alla Durata delle coperture assicurative si rinvia agli Articoli: 6 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO”, 7 “DECORRENZA DEL CONTRATTO”, 9 “DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ” e 12 “DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO” delle Condizioni di Assicurazione.

15. LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

A seguito del pagamento del Premio unico, l'Impresa trasmetterà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio corrisposto e il premio investito alla Data di Decorrenza;
- la Data di Decorrenza e la data di incasso del premio (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi);
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nei Fondi Interni Assicurativi;
- relativamente al Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo l'Impresa trasmetterà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento aggiuntivo**, con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte dell'Impresa;
- la data di investimento e di incasso del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nei Fondi Interni Assicurativi;
- relativamente al Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale;
- in caso di decesso dell'Assicurato.

17. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere il valore di Riscatto totale.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere anche la liquidazione del riscatto in misura parziale, disinvestendo solo parte del Capitale maturato.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la Quota residua del Capitale maturato.

La richiesta di riscatto è irrevocabile.

Non è possibile eseguire riscatti parziali nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per la determinazione dei valori di Riscatto totale e parziale si rimanda all'Art. 15 “RISCATTO” delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia all'Art. 15 “RISCATTO” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Interna Separata.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad:
Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano
Numero verde 800 894504
Fax 02/2775490
E-mail: liquidazioni_vita@aviva.com

Occorre tenere presente che il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata contrattuale del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione - relative ai Fondi Interni Assicurativi, sia per l'incidenza dei Costi di cui al precedente punto 11. "COSTI", sia per l'applicazione delle penalità di riscatto. Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Con riferimento alla sola parte di Premio unico investita nella Gestione Interna Separata, per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio, nel Progetto esemplificativo riportato nella Sezione, per ciascun anno il Premio unico versato con il corrispondente valore di riscatto.

Nel Progetto Esemplificativo personalizzato consegnato al Contraente al più tardi nel momento in cui lo stesso è informato che il Contratto è concluso, verranno indicati i valori di riscatto puntuali per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata.

18. OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi nel corso della Durata del Contratto, sottoscrivendo il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Switch disponibile presso il Soggetto Incaricato.

L'Impresa di Assicurazione informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello stesso, una **Lettera informativa dello Switch**, che contiene le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata/nei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione alla data dello switch (espresso in Euro);
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi:
 - Valore delle Quote;
 - numero di Quote vendute ed acquistate.

Il presente Contratto prevede la possibilità di effettuare Switch con le seguenti limitazioni:

- Switch tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi (e viceversa): è possibile effettuare lo Switch trascorso un anno dalla Data di decorrenza. Non è possibile eseguire lo Switch nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto.
 - in caso di switch dalla Gestione Interna Separata ai Fondi Interni Assicurativi: è consentito un solo switch per ogni annualità di Contratto.
 - in caso di switch dai Fondi Interni Assicurativi alla Gestione Interna Separata: non sono previste limitazioni al numero di switch per ogni annualità di Contratto.
- Switch tra i Fondi Interni Assicurativi: è possibile eseguire lo Switch tra Fondi Interni Assicurativi trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza. Non sono previste limitazioni al numero di Switch per ogni annualità del Contratto.

Per maggiori informazioni relativamente alle Operazioni di Switch si rimanda all'Art. 17 "OPERAZIONI DI SWITCH" delle Condizioni di Assicurazione.

19. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della Revoca della Proposta - Certificato in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

20. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

*Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano.*

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio unico versato, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E);
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. parte del Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata LIFIN, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E);
 2. parte del Premio unico destinata ai Fondi Interni Assicurativi prescelti, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E), maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del terzo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza relative alla sola parte del Premio versato destinata ai Fondi Interni Assicurativi.

21. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

21.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata all'Art. 19 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

Per una più veloce gestione della liquidazione è opportuno fornire un numero di telefono o un indirizzo e-mail di contatto. Per ulteriori informazioni in merito alla documentazione da produrre è possibile contattare il numero verde 800.113085.

21.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

22. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

23. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

24. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

Aviva Life S.p.A. – Servizio Reclami

Servizio reclami
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano
Telefax 02 2775 245
reclami_vita@aviva.com

I reclami riguardanti invece il comportamento dell'intermediario, dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all'intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.

I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati all'Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall'uno all'altro, dandone contestuale notizia al reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

IVASS

Via del Quirinale 21- 00187 Roma

Fax 06.42133.353/745 - Numero verde 800-486661

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

25. INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

L'Impresa trasmette al Contraente in occasione della trasmissione dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa illustrato successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il

Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.

Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa di Assicurazione trasmetterà su supporto cartaceo le comunicazioni nel corso della durata contrattuale relative al presente Contratto, salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico. Il consenso può essere reso al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposito dichiarazione, o successivamente nel corso della Durata contrattuale.

Nel caso in cui il Contraente abbia prestato il consenso, riceverà all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato una Lettera informativa contenente la password per accedere all'Area Clienti dove tali comunicazioni verranno messe a disposizione, nella sezione a Lui riservata. Il Contraente riceverà un avviso al Suo indirizzo di posta elettronica, nei termini contrattualmente previsti, ogni qualvolta una comunicazione verrà caricata in tale sezione. Il Contraente potrà revocare tale consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella Lettera informativa.

Nel caso in cui il Contraente revochi il consenso, l'invio in formato cartaceo avverrà dalla prima comunicazione successiva al 30° giorno dalla data di ricevimento della richiesta di revoca del consenso. Il Contraente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni previste nel corso della durata contrattuale in formato elettronico anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto tramite l'Area Clienti.

L'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare appena concluso – anno di riferimento - l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali:

1. cumulo dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) dalla conclusione del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento e valore del Capitale maturato sempre al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. dettaglio dei Versamenti aggiuntivi versati nell'anno di riferimento;
3. valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
4. relativamente ai Fondi Interni Assicurativi: numero e Controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate, a seguito di operazioni di Switch nell'anno di riferimento;
5. relativamente alla Gestione Separata LIFIN: Capitale maturato trasferito, a seguito di operazioni di Switch nell'anno di riferimento;
6. valore del Capitale maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
7. valore di riscatto maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
8. relativamente al Capitale maturato nella Gestione Interna Separata LIFIN:
 - il Tasso annuo di Rendimento Finanziario, calcolato alla ricorrenza annua del Contratto nell'anno di riferimento;
 - il Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa;
 - la Rivalutazione annua delle prestazioni;
9. relativamente al Capitale maturato nei Fondi Interni Assicurativi, l'aggiornamento all'anno di riferimento dei dati storici riportati nella Sezione F della presente Nota Informativa, in particolare:
 - dei dati di rischio/rendimento dei Fondi,
 - dei Costi effettivi (TER) fatti registrare dai Fondi,
 - del Turnover di portafoglio dei Fondi.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente qualora, nel corso della Durata del Contratto, il Capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali e Switch, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

L'Impresa mette a disposizione dei Contraenti, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Fascicolo informativo, i rendiconti periodici della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni Assicurativi, nonché il Regolamento degli stessi, sul proprio sito Internet (www.aviva.it).

26. CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa è dotata di una procedura per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l'operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l'Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:

- si astenga dall'effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
- valuti l'eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;

- effettui operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astenga dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva Life S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito da AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- attualmente l'Impresa ha affidato la gestione dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto ad Azimut Capital Management SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Azimut;
- è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Aviva. I Fondi Interni Assicurativi possono investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Azimut o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Azimut; in particolare è attualmente previsto che i fondi investano principalmente in OICR promossi da AZ Fund, società del Gruppo Azimut;
- relativamente alla Gestione Interna Separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste sono calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e sono riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione.
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale dei Fondi Interni Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l'Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

F. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

27. DATI STORICI DI RENDIMENTO E DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi sono di nuova istituzione e flessibili pertanto non è possibile riportare i dati storici di rendimento degli stessi, il Benchmark nonché i dati di volatilità relativi all'ultimo anno solare.

La volatilità attesa dei Fondi Interni Assicurativi dichiarata ex ante è pari a:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	VOLATILITA' EX ANTE
AZIMUT AGGRESSIVO	20,00%
AZIMUT DINAMICO	12,00%
AZIMUT MODERATO	7,00%

28. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Total Expenses Ratio (TER) è l'indicatore che fornisce la misura totale dei Costi che hanno gravato sul patrimonio medio dei Fondi. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale

dei Costi posti a carico dei Fondi, compresi quelli sostenuti indirettamente attraverso l'eventuale investimento negli OICR sottostanti ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno.

Il rapporto percentuale, riferito agli ultimi tre anni, tra il totale dei Costi posti a carico dei Fondi e il patrimonio medio rilevato nell'anno solare di riferimento (c.d. T.E.R.) non è riportato, dato che i Fondi sono di nuova istituzione.

29. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi. È determinato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote dei Fondi e il patrimonio netto medio rilevato nel corso dello stesso anno.

Il tasso di movimentazione del portafoglio dei Fondi (c.d. turnover), relativo a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, non è riportato in quanto i Fondi sono di nuova istituzione.

G. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SOLA PARTE DI CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

La presente elaborazione relativa alla sola parte di Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

1. il tasso di **Rendimento Minimo Garantito** contrattualmente, pari allo 0% annuo;
2. **una ipotesi** di Rendimento Finanziario costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00% al quale si sottrae il Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa dell'1,10%.

I valori sviluppati in base al **Rendimento Minimo Garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Progetto esemplificativo è stato calcolato ipotizzando che:

- il Contraente abbia scelto di sottoscrivere il Contratto con abbinata la Garanzia Complementare Facoltativa;
- l'investimento nella Gestione Interna Separata sia pari al 10% del Premio unico versato.

IN BASE AL:**A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Premio unico versato: Euro 50.000,00
- Premio unico versato nella Gestione Interna Separata: Euro 5.000,00
- Capitale investito nella Gestione Interna Separata: Euro 4.971,20
- Tasso di Rendimento Minimo Garantito: 0%
- Durata: 10 anni (*)
- Età dell'Assicurato: 45
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Caricamento percentuale sul Premio unico: 0,50%
- Costo percentuale della Garanzia Complementare Facoltativa sul Premio unico: 0,076%

Anni trascorsi	Premio versato nella gestione separata	Capitale maturato relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno	Capitale Caso Morte relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno	Capitale Caso Morte da Infortunio relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno (**)	Capitale Caso Morte da Incidente stradale relativo Premio investito nella GS alla fine dell'anno (**)	Valore di riscatto relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno
1	5.000,00	4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.871,78
2		4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.896,63
3		4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.971,20
4		4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.971,20
5		4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.971,20
6		4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.971,20
7		4.971,20	5.965,44	6.465,44	6.965,44	4.971,20
8		4.971,20	5.965,44	5.965,44	5.965,44	4.971,20
9		4.971,20	5.965,44	5.965,44	5.965,44	4.971,20
10		4.971,20	5.468,32	5.468,32	5.468,32	4.971,20

(*) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le Prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

(**) Gli importi riportati nella colonna sono comprensivi sia del Capitale Caso Morte di cui al punto 3.1 delle Condizioni di Assicurazione sia del Capitale Aggiuntivo di cui al punto 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, non è garantito il recupero del premio versato.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio unico versato: Euro 50.000,00
- Premio unico versato nella Gestione Interna Separata: Euro 5.000,00
- Capitale investito nella Gestione Interna Separata: Euro 4.971,20
- Tasso di rendimento: 2,00%
- Tasso di rendimento trattenuto: 1,10%
- Beneficio finanziario: 0,90%
- Durata(*): 10 anni
- Età dell'Assicurato: 45
- Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Caricamento percentuale sul Premio unico: 0,50%
- Costo percentuale della Garanzia Complementare Facoltativa sul Premio unico: 0,076%

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Anni trascorsi	Premio versato nella gestione separata	Capitale maturato relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno	Capitale Caso Morte relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno	Capitale Caso Morte da Infortunio relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno (**)	Capitale Caso Morte da Incidente stradale relativo Premio investito nella GS alla fine dell'anno (**)	Valore di riscatto relativo al Premio investito nella GS alla fine dell'anno
1	5.000,00	€ 5.015,94	€ 6.019,13	€ 6.519,13	€ 7.019,13	€ 4.915,62
2		€ 5.061,08	€ 6.073,30	€ 6.573,30	€ 7.073,30	€ 4.985,17
3		€ 5.106,63	€ 6.127,96	€ 6.627,96	€ 7.127,96	€ 5.081,10
4		€ 5.152,59	€ 6.183,11	€ 6.683,11	€ 7.183,11	€ 5.152,59
5		€ 5.198,97	€ 6.238,76	€ 6.738,76	€ 7.238,76	€ 5.198,97
6		€ 5.245,76	€ 6.294,91	€ 6.794,91	€ 7.294,91	€ 5.245,76
7		€ 5.292,97	€ 6.351,56	€ 6.851,56	€ 7.351,56	€ 5.292,97
8		€ 5.340,61	€ 6.408,73	€ 6.408,73	€ 6.408,73	€ 5.340,61
9		€ 5.388,67	€ 6.466,41	€ 6.466,41	€ 6.466,41	€ 5.388,67
10		€ 5.437,17	€ 5.980,89	€ 5.980,89	€ 5.980,89	€ 5.437,17

(*) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le Prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

(**) Gli importi riportati nella colonna sono comprensivi sia del Capitale Caso Morte di cui al punto 3.1 delle Condizioni di Assicurazione sia del Capitale Aggiuntivo di cui al punto 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

Aviva Life S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
ALBERTO VACCA**



Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AZIMUT VIP (TARIFFE U01D-U01E (CON GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA))

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva Life S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata al 100 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A..

Il prodotto viene distribuito da AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A..

Nell'ambito di tali rapporti, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- attualmente l'Impresa ha affidato la gestione dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto ad Azimut Capital Management SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Azimut;
- è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Aviva. I Fondi Interni Assicurativi possono inoltre investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Azimut o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Azimut; in particolare è attualmente previsto che i Fondi investano principalmente in OICR promossi da AZ Fund, società del Gruppo Azimut.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, Aviva Life S.p.A. - di seguito definita Impresa di Assicurazione - a fronte del versamento di un Premio Unico ed eventuali Versamenti Aggiuntivi si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, come indicato al successivo punto 3.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO".

Il Contraente potrà scegliere al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato di abbinare al Contratto una Garanzia Complementare che prevede la corresponsione di una prestazione aggiuntiva in caso di decesso dovuto ad infortunio od infortunio per incidente della circolazione dell'Assicurato nei primi 7 anni di durata del Contratto, come indicato al successivo punto 3.2 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO DOVUTO AD INFORTUNIO OD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE (GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA)". **In questo caso la tariffa di riferimento del Contratto sarà U01E.**

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **fermo restando le esclusioni indicate al successivo Art. 4 "ESCLUSIONI"** -, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari un Capitale Caso Morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato dall'Impresa come somma dei seguenti importi:

- a) il Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- b) le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata entrambe effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;

- c) le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso i Fondi Interni Assicurativi effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa;
- d) il Controvalore del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa.

Le modalità e la misura applicata per la rivalutazione degli importi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riportate al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Il Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, è aumentato della Maggiorazione caso morte calcolata dall'Impresa moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO (in anni interi)	% DI MAGGIORAZIONE CASO MORTE
Fino a 40 anni	30,00%
da 41 a 54 anni	20,00%
da 55 a 64 anni	10,00%
da 64 anni e oltre	2,00%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di Conclusione e la Data di Decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il versamento del Premio unico, l'Impresa restituisce al Contraente l'intero Premio corrisposto al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E).

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di Decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella verranno applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte investita nei Fondi Interni Assicurativi: Controvalore del Capitale investito nei Fondi di cui alla lettera d) che precede;
- per la parte investita nella Gestione Interna Separata: si considerano i Premi investiti (Premio unico più eventuali versamenti aggiuntivi) confluiti nella Gestione Interna Separata.

Il valore del Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati (Premio unico più eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, sia per l'applicazione delle spese previste dal Contratto riportate al successivo Art. 11 "SPESE".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la Prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

3.2 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO DOVUTO AD INFORTUNIO OD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE (GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA)

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E -, il presente Contratto prevede che, nel rispetto dei limiti di cui al successivo Art. 4 "ESCLUSIONI", in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio nei primi 7 anni di durata del Contratto, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati, oltre al Capitale Caso Morte di cui al precedente punto, un Capitale Aggiuntivo determinato applicando al Premio unico inizialmente corrisposto, eventualmente riproporzionato per tener conto dei riscatti parziali richiesti, una percentuale dipendente dall'età dell'Assicurato alla data del decesso come sotto riportato:

ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI CAPITALE AGGIUNTIVO (rispetto al Premio Unico)
da 18 a 30 anni	5%
da 31 a 45 anni	8%
da 46 a 55 anni	10%
da 56 a 65 anni	8%
da 66 a 85 anni	5%

Qualora l'infortunio sia conseguente ad incidente causato dalla circolazione stradale dei veicoli le percentuali sopra riportate verranno raddoppiate.

In ogni caso il Capitale aggiuntivo non potrà superare:

- in caso di morte da infortunio Euro 100.000,00;
- in caso di morte da infortunio conseguente ad incidente della circolazione stradale dei veicoli Euro 200.000,00.

La presente Garanzia complementare sarà efficace anche qualora il decesso non sia immediato rispetto all'infortunio conseguente ad incidente della circolazione, purché avvenga entro 12 mesi dall'infortunio stesso e la causa del decesso sia riconducibile (in base a prove anatomopatologiche) all'infortunio stesso.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte dell'Assicurato.

Per infortunio conseguente ad incidente della circolazione s'intende quell'infortunio, come definito dal paragrafo precedente, cagionato dalla circolazione di veicoli o mezzi meccanici – esclusi quelli ferroviari – su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui l'Assicurato rimanga vittima come pedone, conducente o passeggero.

Sono considerati come infortunio anche:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 4 **"ESCLUSIONI"**;
- le morsicature, le punture e le ustioni di animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni garantiti ai termini delle presenti condizioni particolari;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
- quelli sofferti in stato di malore e/o perdita di conoscenza;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso - sempreché involontariamente coinvolto – in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.

ART. 4 ESCLUSIONI

Il rischio di morte e coperto qualunque possa esserne la causa salvo le esclusioni di seguito riportate.

4.1 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA CASO MORTE

La Maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al precedente punto 3.1 **"PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO"** non verrà liquidata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell'Assicurato causato da:

- **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto;
- **stato di ubriachezza/ebbrezza**:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili**;
- **decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio** e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - **decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato**. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi l'Impresa corrisponderà in caso di decesso in luogo del Capitale Caso Morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa.

La limitazione della carenza non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di Decorrenza.

4.2 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA DECESSO DOVUTO AD INFORTUNIO

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E -: **il Capitale Aggiuntivo di cui al precedente punto 3.2 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO DOVUTO AD INFORTUNIO OD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE" non verrà liquidato qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da:**

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell'Assicurato stesso;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;

- malattie, condizioni patologiche pregresse, conseguenti ad infortuni precedenti la data di effetto delle garanzie;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- svolgimento di una delle seguenti professioni: addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere o su piattaforme petrolifere, palombari/sommozzatori, speleologi, paracadutisti, piloti commerciali privati (non di linea), addetti ad organi di informazione in attività all'estero, addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico, collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili, antennista, operaio con lavoro su tetti o ponteggi ad altezze superiori ai 12 metri, operaio con utilizzo di macchinari pesanti, elettricista di impianti industriali, guide alpine;
- pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, speleologia, immersioni subacquee, automobilismo, motociclismo, motonautica, salti con sci o idrosci, sport aerei (ad esempio deltaplano, paracadutismo, volo con ultraleggeri, parapendio);
- partecipazioni a competizioni, gare, corse e relative prove od allenamenti, effettuata con veicoli a motore natanti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura) ed a quelle ippiche, calcistiche, ciclistiche (salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo);
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

4.3 PER LA GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA DECESSO DOVUTO AD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E -: **il Capitale Aggiuntivo di cui al precedente punto 3.2 “PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO DOVUTO AD INFORTUNIO OD INFORTUNIO PER INCIDENTE DELLA CIRCOLAZIONE” non verrà liquidato qualora il decesso dell’Assicurato sia causato da:**

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- suicidio se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell'Assicurato stesso;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- conseguenze di infortuni dovuti a incidente della circolazione avvenuti precedentemente la data di effetto della garanzia;
- svolgimento di una delle seguenti professioni: addetti ad organi di informazioni in attività all'estero, addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico, collaudatori di veicoli, motoveicoli, operaio con utilizzo di macchinari pesanti;
- pratica delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, motonautica;
- partecipazioni a competizioni, gare, corse e relative prove od allenamenti, effettuata con veicoli a motore (salvo che si tratti di gare di regolarità pura) ed a quelle ciclistiche (salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo);
- guida di qualsiasi veicolo a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

- decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il Premio unico. La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni, di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", decorrono dal terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto trasmettendo al Contraente una **Lettera contrattuale di Conferma**.

ART. 8 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

*Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano*

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio unico versato, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E);

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. parte del Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata LIFIN, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E);
 2. parte del Premio unico destinata ai Fondi Interni Assicurativi prescelti, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E), maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del terzo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza relative alla sola parte del Premio versato destinata ai Fondi Interni Assicurativi.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

La Durata del Contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione prevista - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 85 anni (età assicurativa).

È possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 85 anni (età assicurativa).

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E -:

- il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 78 anni (età assicurativa);
- la Garanzia Complementare Facoltativa viene prestata fino ad un'età dell'Assicurato non superiore a 85 anni (età assicurativa);
- è possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 85 anni (età assicurativa).

L'età assicurativa è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori ai 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori ai 6 mesi.

ART. 10 PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'importo del Premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni.

Il Premio unico viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato; l'importo minimo è pari a Euro 50.000,00.

Trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 5.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Switch**.

Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi, al netto dei Costi riportati al successivo Art. 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI", verranno investiti nella Gestione Interna Separata LIFIN e nei Fondi Interni Assicurativi associati al Contratto scelti dal Contraente, con le seguenti limitazioni:

- per i Fondi Interni Assicurativi: investimento minimo del 40% e massimo del 90% rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto;
- per la Gestione Interna Separata: investimento minimo del 10% e massimo del 60% rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto.

In ogni caso, il Contraente ha la possibilità di modificare l'allocazione prescelta come riportato all'Art. 17 "OPERAZIONE DI SWITCH" che segue.

Relativamente alla parte di Premio unico e di Versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione Interna Separata, nel caso in cui il Contraente indichi un importo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto in caso di Premio unico, o del pagamento del Versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo;
- verranno applicate in caso di Riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 15 "RISCATTO".

Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi devono essere corrisposti mediante:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A., in qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario intestato ad AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A., in qualità di Intermediario autorizzato dall'Impresa, sul conto corrente codice IBAN IT78Q050341170100000020203.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Premi versati, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi in contanti.

A seguito del pagamento del Premio unico, l'Impresa trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, la **Lettera contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il Premio corrisposto e il Premio investito alla Data di Decorrenza;
- la Data di Decorrenza e la data di incasso del Premio (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi);
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nei Fondi Interni Assicurativi;
- relativamente al Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo l'Impresa invia al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento aggiuntivo**, con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte dell'Impresa;
- la data di investimento e di incasso del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione Interna Separata e quello nei Fondi Interni Assicurativi;
- relativamente al Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle Quote al quale è avvenuto l'acquisto.

L'Impresa trasmette al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare – anno di riferimento - l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali:

1. cumulo dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) dalla conclusione del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento e valore del Capitale maturato sempre al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. dettaglio degli eventuali Versamenti aggiuntivi versati nell'anno di riferimento;
3. valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
4. relativamente ai Fondi Interni Assicurativi: numero e Controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate, a seguito di operazioni di switch nell'anno di riferimento;
5. relativamente alla Gestione Separata LIFIN: Capitale maturato trasferito, a seguito di operazioni di switch nell'anno di riferimento;
6. valore del Capitale maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
7. valore di riscatto maturato al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
8. relativamente al Capitale maturato nella Gestione Interna Separata LIFIN:
 - il Tasso annuo di Rendimento Finanziario, calcolato alla ricorrenza annua del Contratto nell'anno di riferimento;
 - il Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa;
 - la Rivalutazione annua delle prestazioni;
9. relativamente al Capitale maturato nei Fondi Interni Assicurativi, l'aggiornamento all'anno di riferimento dei dati storici riportati nella Sezione F della presente Nota Informativa, in particolare:
 - dei dati di rischio/rendimento dei Fondi,
 - dei Costi effettivi (TER) fatti registrare dai Fondi,
 - del Turnover di portafoglio dei Fondi.

ART. 11 SPESE

11.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI

Caricamento percentuale

Sull'importo del Premio versato e degli eventuali Versamenti aggiuntivi viene applicato un caricamento percentuale dello 0,50%.

Costo per la Garanzia Complementare Facoltativa (solo per la Tariffa U01E)

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa – Tariffa U01E - il Premio unico è gravato inoltre di un costo pari allo 0,076% per la Garanzia Complementare Facoltativa. La percentuale dello 0,076% è comprensiva delle imposte (pari al 2,5%).

11.2 COSTO APPLICATO MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata un Tasso di rendimento trattenuto pari all'1,10% annuo.

Il Tasso di rendimento trattenuto è comprensivo del costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato pari allo 0,10% annuo.

11.3 COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa applica ai Fondi Interni Assicurativi una commissione di gestione su base annua pari alle seguenti percentuali:

FONDI INTERNI ASSICURATIVI	% COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
AZIMUT AGGRESSIVO	2,10%
AZIMUT DINAMICO	1,90%
AZIMUT MODERATO	1,50%

La commissione di gestione è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato, pari allo 0,10% annuo.

11.4 COSTI DI RISCATTO PARZIALE

In caso di Riscatto parziale è prevista una spesa fissa a carico del Contraente pari a Euro 10,00 per ogni riscatto parziale.

La spesa fissa viene prelevata dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi in proporzione all'allocazione del Capitale maturato tra Gestione Separata e i Fondi Interni Assicurativi risultante al momento della richiesta.

ART. 12 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Contraente decide, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, come allocare il Capitale investito tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi offerti dal presente Contratto.

Sulla base dell'allocazione prescelta (asset allocation), l'Impresa procederà all'investimento del Capitale nei Fondi Interni Assicurativi scelti e nella Gestione Interna Separata.

In ogni caso l'investimento destinato:

- alla Gestione Interna Separata dovrà essere compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 60%
- ai Fondi Interni Assicurativi dovrà essere compreso tra un minimo del 40% e massimo del 90%

rispetto al premio unico o a ciascun versamento aggiuntivo corrisposto.

Il Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi è espresso in Quote degli stessi; conseguentemente il Controvalore del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi sarà pari al numero di Quote detenute alla Data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

Ai fini della determinazione del numero di Quote relative al Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, si procede come segue:

- il Premio unico viene:
 - diminuito delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI";
 - diviso per il Valore della Quota dei Fondi Interni Assicurativi del terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI";
 - divisi per il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi del terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto Incaricato, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Switch fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione Interna Separata, l'Impresa investe i Premi versati, al netto delle spese di cui al precedente punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI":

- il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione, per il Premio unico;
- il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto Incaricato, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Switch fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione, per gli eventuali Versamenti aggiuntivi.

ART. 13 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi è determinato giornalmente dall'Impresa ed è pubblicato al netto della commissione di gestione applicata dall'Impresa, secondo le modalità e nella misura indicate dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Il Valore delle Quote è pubblicato giornalmente su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 6 "VALORE DELLA QUOTA DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" della Nota Informativa.

L'Impresa si riserva, previo avviso ai Contraenti, di modificare il giornale su cui è pubblicato il Valore della Quota.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore delle Quote dei Fondi, l'Impresa considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Valore delle Quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 14 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Capitale investito è pari alla parte di Premio unico versato, allocato nella Gestione Interna Separata, al netto dei costi riportati al punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" che precede.

Il Capitale Assicurato è pari al:

- Capitale investito derivante dalla parte di Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata;

- aumentato di eventuali Parti di capitale destinate alla Gestione Interna Separata, derivanti da eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente e/o operazioni di Switch;
- diminuito di eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch.

L'ammontare di ciascuna parte di capitale derivante dagli eventuali Versamenti aggiuntivi corrisponde all'importo del versamento al netto del Caricamento percentuale riportato al punto 11.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI" che precede.

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, il Capitale assicurato in vigore - relativo alla Gestione Interna Separata - viene eventualmente rivalutato dall'Impresa, secondo le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" riportato in calce alle Condizioni di Assicurazione.

L'eventuale Rivalutazione annua si consolida al Capitale maturato nella Gestione Interna Separata e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

ART. 15 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre, in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la Quota residua di Capitale maturato.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, tramite il Soggetto Incaricato o direttamente all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto all'Art. 19 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

15.1 RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato dall'Impresa come somma dei seguenti importi:

- a) il Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa, ulteriormente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa;
- b) le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata entrambe effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa;
- c) la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa;
- d) il Controvalore del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno quattro anni dalla Data di Decorrenza; in caso contrario il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Data di Decorrenza.

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA	PENALITA' DI RISCATTO
Meno di 1 anno	Non ammesso
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	0,50%
Dal 4° anno in poi	Nessuna penalità

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punti a), b) e c) sono indicati al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Per data di ricevimento della richiesta di riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato, ovvero da parte dell'Impresa in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi, sia per l'applicazione delle spese e delle penalità di riscatto previste dal Contratto.

Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

15.2 RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

L'importo del Riscatto parziale, liquidato dall'Impresa al Contraente, è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi in misura proporzionale alla ripartizione percentuale del Capitale maturato al momento della richiesta di riscatto.

Le penalità indicate per il Riscatto parziale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato. Inoltre verrà applicata un'ulteriore spesa fissa pari a Euro 10,00 per ogni riscatto parziale.

La spesa fissa verrà prelevata dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi in proporzione alla ripartizione percentuale del Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi risultante al momento della richiesta.

Il capitale residuo investito nella Gestione Interna Separata, inteso come differenza fra il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata stessa alla data di ricevimento della richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza annua secondo quanto previsto al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'importo del Riscatto parziale, calcolato al netto della tassazione prevista, risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il Capitale maturato residuo sullo stesso Contratto dopo l'operazione di riscatto parziale rispetti i seguenti limiti minimi:
 - Capitale maturato residuo investito nella Gestione Interna Separata non inferiore a 2.500,00 Euro;
 - Capitale maturato residuo investito nei Fondi Interni Assicurativi non inferiore a 2.500,00 Euro.

15.3 PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata LIFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione rispetto alla Gestione Interna Separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 52.500.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione Interna Separata LIFIN.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI

Trascorsi tre anni dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con evidenza dei relativi Costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle rendite di Opzione scelte dall'avente diritto contenenti i coefficienti per la determinazione della rendita di Opzione e le modalità per la sua Rivalutazione annuale.

ART. 17 OPERAZIONI DI SWITCH

Il Contraente ha la facoltà di modificare l'allocazione del Capitale maturato tra:

- la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni Assicurativi;
- i soli Fondi Interni Assicurativi;

nel corso della Durata del Contratto, sottoscrivendo il **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Switch** disponibile presso il Soggetto Incaricato.

L'Impresa di Assicurazione informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello Switch una **Lettera informativa dello Switch** che contiene le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il Capitale maturato nella Gestione Interna Separata/nei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione alla data dello Switch (espresso in Euro);
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi:
 - o Valore delle Quote;
 - o numero di Quote vendute ed acquistate.

SWITCH TRA GESTIONE INTERNA SEPARATA E FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazione di Switch tra Fondi Interni Assicurativi e la Gestione Interna Separata e viceversa nel rispetto dei limiti di cui al precedente Art. 10 "PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" alle seguenti condizioni:

- è possibile eseguire lo Switch tra i Fondi Interni Assicurativi e la Gestione Interna Separata e viceversa trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza;
- non è possibile eseguire lo Switch nei 60 giorni che precedono le ricorrenze annue del Contratto;
- non sono previsti Costi di Switch.
- in ogni caso dopo l'operazione di Switch:
 - almeno il 10% del Capitale maturato deve rimanere investito nella Gestione Interna Separata;
 - almeno il 40% del Capitale maturato deve rimanere investito nei Fondi Interni Assicurativi prescelti;
- in caso di switch dalla Gestione Interna Separata ai Fondi Interni Assicurativi: è consentito un solo switch per ogni annualità di Contratto;
- in caso di switch dai Fondi Interni Assicurativi alla Gestione Interna Separata: non sono previste limitazioni al numero di switch per ogni annualità di Contratto.

L'Impresa effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione Interna Separata e i Fondi Interni

Assicurativi prescelti sulla base della percentuale di allocazione (asset allocation) indicata dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale assicurato allocato nella Gestione Interna Separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore dei Fondi Interni Assicurativi ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- viene applicata la percentuale di investimento indicata dal Contraente, ottenendo l'importo da investire sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Interni Assicurativi.

Per data dello Switch si intende il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Switch da parte dell'Impresa.

Il Capitale assicurato allocato nella Gestione Interna Separata alla data dello Switch è pari al Capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di Switch, aumentato di eventuali Versamenti aggiuntivi confluiti nella Gestione Interna Separata e diminuito di eventuali Riscatti parziali effettuati dalla Gestione Interna Separata, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di Switch stesso.

Dalla data di Switch, l'importo investito nella Gestione Interna Separata si rivaluterà pro-rata per il tempo trascorso tra questa data e la data di ricorrenza annua del Contratto successiva.

SWITCH TRA FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di Switch nel rispetto dei limiti di cui al precedente Art. 10 "PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" tra Fondi Interni Assicurativi alle seguenti condizioni:

- è possibile eseguire lo Switch tra Fondi Interni Assicurativi trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza;
- non sono previsti limiti al numero di switch;
- non sono previsti Costi di Switch.

Il Controvalore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti viene così trasformato in Controvalore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi scelti al momento della richiesta di switch. La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene applicata la relativa percentuale di disinvestimento indicata dal Contraente al Controvalore del numero di Quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti dallo stesso, ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla Data dello switch;
- vengono applicate le percentuali di investimento indicate dal Contraente, ottenendo l'importo da investire per ciascun Fondo Interno Assicurativo scelto;
- detto importo viene diviso per il Valore delle Quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, alla Data della switch.

Per Data dello Switch si intende il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch da parte dell'Impresa.

ART. 18 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 19 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800-113.085 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

-
- la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all'Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:

1. **Richiesta di liquidazione**
2. **Certificato di morte**
3. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**
4. **Documentazione medica.**

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

1. **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:** le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di Assicurazione:
 - per il tramite del Soggetto Incaricato attraverso la compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;
 - utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
 - in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva S.p.A., Via Scarsellini n. 14 -20161 Milano - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità. Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i seguenti documenti:

- **RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:** la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento . Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- **DOCUMENTO D'IDENTITÀ:** copia di un valido documento di identità;
- **CODICE FISCALE:** copia del codice fiscale;
- **CONTATTO:** indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- **P.E.P.:** occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- **FATCA/CRS:** occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- **LEGAME DI PARENTELA:** occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso;
- **PRIVACY:** occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy.

2. **CERTIFICATO DI MORTE** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO**

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: **"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"**

- a. **In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)**
 - la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i **Beneficiari siano gli eredi legittimi**: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
- b. **In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):**
 - che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta).
 - Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli **eredi legittimi**: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli **eredi testamentari**: chi sono tutti i chiamati alla successione

come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:

1. **In caso di MORTE NATURALE:**

Occorre presentare un **Certificato Medico**, attestante la causa del decesso.

2. **In caso di morte violenta – infortunio, omicidio o suicidio**- oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa si riserva di richiedere copia del **Verbale dell'Autorità giudiziaria** che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del **referto autoptico** e delle **indagini tossicologiche**, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'impresa di Assicurazione, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l'Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800 113 085, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia del Decreto del Giudice Tutelare** (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito www.aviva.it nella sezione "moduli" -);
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia della procura autenticata dalle autorità competenti**, che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (*si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie*);
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà**;
- **copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore)**, ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
- **copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi**;

- **indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);**
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del Rappresentante Legale (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore),** dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell'imposta di successione, e per le successioni apertesesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:

- la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l'importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

- la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

- Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà inviare all'Impresa la seguente documentazione:

- **copia di un valido documento di identità** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **copia del codice fiscale** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l'intestatario del **conto corrente bancario** ed il **codice IBAN;**
- indicazione della **professione/attività prevalente** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **indicazione F.A.T.C.A.:** il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- **in presenza dell'Esecutore dell'operazione:** dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica;
- **indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;**
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **certificato di esistenza in vita** dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un **valido documento di identità** dell'Assicurato;
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario;
- **inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale,** il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante, può esercitare **l'opzione di conversione del capitale in rendita** inviando all'Impresa una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all'Impresa il certificato

di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio -;

- **nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica** dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
 - **dati anagrafici** dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di **P.E.P.**: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs.231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014;
 - copia della **Visura Camerale o documento equipollente aggiornato**.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

ART. 20 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.

ART. 21 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 22 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in un numero di Quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dello stesso rimane di proprietà dell'Impresa.

ART. 23 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 24 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

L'impresa invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito cedere il Contratto, costruire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

ART. 25 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 26 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente e ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE RELATIVA AL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “LIFIN”

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconosce una Rivalutazione annua per la sola parte del Capitale investito nella Gestione Interna Separata LIFIN, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata LIFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE ANNUA

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di Decorrenza, il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sulla base del rendimento fatto registrare dalla Gestione Interna Separata LIFIN.

Il Rendimento Finanziario, conseguito dalla Gestione Interna Separata LIFIN e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce all'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di Decorrenza, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della stessa.

Il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sarà pari al Rendimento Finanziario, determinato come sopra definito, diminuito del Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,10%.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

Il Tasso di Rivalutazione annua coincide con il Beneficio finanziario come sopra definito.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, il Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata LIFIN viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

La misura percentuale della Rivalutazione annua, ottenuta come descritto al precedente punto A., si consolida ed il Capitale assicurato, ad un determinato anniversario, è pari alla somma algebrica dei seguenti importi:

- Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata LIFIN alla ricorrenza annuale precedente, moltiplicato per il tasso di Rivalutazione annua;
- eventuali “quote” di Capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione Interna Separata LIFIN acquisite nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricorrenza annua;
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuno eventualmente rivalutato pro-rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la ricorrenza annua del Contratto.

Il Contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo Capitale assicurato.

Ne segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza l'aumento del Capitale assicurato allocato nella Gestione Separata LIFIN viene comunicato al Contraente.

Per la determinazione della prestazione in caso di decesso, del valore di riscatto o in caso di Switch in uscita dalla Gestione Interna Separata, il Capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata e le eventuali “quote” di capitale disinvestite dalla Gestione stessa vengono rivalutate pro rata sulla base della Misura di Rivalutazione annua applicata ai Contratti con anniversario nello stesso mese in cui viene effettuata l'operazione.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN, di seguito per brevità LIFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione LIFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione LIFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento LIFIN		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating \geq AA-	$\geq 30\%$	$\leq 100\%$
	Altri titoli di stato	$\geq 0\%$	$\leq 40\%$
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	$\geq 0\%$	$\leq 60\%$
Azionario (*)	Azionario	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
	Immobiliari	$\geq 0\%$	$\leq 6\%$
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$
Liquidità	Disponibilità di cassa	$\geq 0\%$	$\leq 10\%$

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata LIFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

3.3 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AZIMUT MODERATO, AZIMUT DINAMICO, AZIMUT AGGRESSIVO

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati:

- I. AZIMUT MODERATO
- II. AZIMUT DINAMICO
- III. AZIMUT AGGRESSIVO

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente stesso all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche. Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente, come descritto al successivo Art. 11 "MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione dei Fondi Interni Assicurativi è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo dei Fondi è quello di consentire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in asset azionari, obbligazionari e monetari, combinati fra loro mediante un'asset allocation flessibile ed attiva, basata su metodologie quantitative e qualitative che permettono una diversificazione degli investimenti ed un controllo del rischio.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote e delle azioni degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi.

La caratteristica dei Fondi è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in parti di Organismi di Investimento Collettivo in valori Mobiliari (OICR) sia di diritto italiano che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e successive modifiche (c.d. "armonizzati").

Non è esclusa la possibilità di investire, in misura principale, in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o da società appartenenti al Gruppo Azimut.

È prevista la facoltà di investire in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio dei Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 36/2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall'Impresa attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo e del profilo di rischio di ciascun Fondo e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo Art. 7 "CRITERI D'INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione dei Fondi e le relative scelte di investimento a società appartenenti al Gruppo Aviva o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

7.1 AZIMUT MODERATO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	30%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.2 AZIMUT DINAMICO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	60%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.3 AZIMUT AGGRESSIVO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	80%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

ART. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione. Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari alle seguenti percentuali su base annua
 - Fondo Interno Assicurativo AZIMUT MODERATO: 1,50%
 - Fondo Interno Assicurativo AZIMUT DINAMICO: 1,90%
 - Fondo Interno Assicurativo AZIMUT AGGRESSIVO: 2,10%
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR. Sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità. Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 2,00% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore dei ciascun Fondi Interni Assicurativi. Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sui Fondi Interni Assicurativi non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

9.1 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

9.2 TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle

Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige separatamente il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni, che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione alla fine di ogni esercizio, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1. "ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di un Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione, avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

Data ultimo aggiornamento: 18 luglio 2017

4. GLOSSARIO

AZIMUT VIP (TARIFFE U01D-U01E (CON GARANZIA COMPLEMENTARE FACOLTATIVA))

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da Costi.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Beneficio finanziario: è pari al Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata al netto del Tasso di rendimento trattenuto.

Capitale aggiuntivo (solo per la tariffa U01E con abbinata la Garanzia Complementare Facoltativa): ulteriore Capitale che viene liquidato in aggiunta al Capitale Caso Morte in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale.

Capitale Assicurato: capitale allocato nella Gestione Interna Separata, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Capitale Caso Morte: prestazione liquidata in caso di decesso dell'Assicurato pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Capitale maturato: capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere in caso di decesso dell'Assicurato ovvero in caso di riscatto prima della scadenza, al lordo delle eventuali penalità. Esso è determinato in base alla valorizzazione determinata secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione del Capitale investito nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Interni Assicurativi prescelti in corrispondenza della data di valorizzazione effettuata.

Capitale investito: è la parte dei Premi versati che viene effettivamente investita nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Caricamento: parte dei Premi versati dal Contraente destinata a coprire i Costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale Assicurato allocato nella Gestione Interna Separata.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento del Premio unico all'Impresa.

Contratto: contratto di Assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato).

Controvalore: equivale all'importo del Capitale investito nei Fondi Interni Assicurativi prescelti in relazione ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore dei Fondi si ottiene moltiplicando il Valore della Quota ad una determinata data per il numero delle Quote detenute dal Contraente alla medesima data.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da Costi.

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente e da parte dell'Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il Premio unico.

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero il terzo giorno di Borsa aperto successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione. La Data di Decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma.

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.

Fondo Interno Assicurativo: fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno dell'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa, in cui sono fatti confluire i premi che, al netto dei Costi, sono convertiti in quote (unit) dei Fondi. A seconda delle attività finanziarie nella quali il patrimonio è investito può appartenere a diverse categorie.

Garanzia Complementare Facoltativa (solo per la Tariffa U01E): garanzia prestata in caso di decesso dovuto ad infortunio od infortunio conseguente ad incidente della circolazione che prevede in questi casi il pagamento di un Capitale Aggiuntivo.

Gestione Interna Separata: fondo appositamente creato dall'Impresa gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono parte dei Premi versati al netto dei Costi. Dal Rendimento Finanziario ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione Separata "Forme Individuali LIFIN".

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa: - Aviva Life S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad I SVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura complementare prestata direttamente dall'Impresa e consiste nell'aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell'Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.

Opzione da capitale in rendita: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile in caso di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014.

Parti: rappresentano le Quote di Capitale della Gestione Interna Separata investite tramite versamenti aggiuntivi/switch o disinvestite tramite riscatti parziali/switch.

Premi investiti: sono la somma dei Premi versati dal Contraente – Premio unico e Versamenti aggiuntivi – al netto dei Costi gravanti sui premi previsti dal Contratto.

Premi versati: la somma del Premio unico e di eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente nel corso della Durata del Contratto.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa al momento della conclusione del Contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale Caso Morte.

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione.

Quota: unità di misura di un Fondo Interno Assicurativo. Rappresenta la "Quota" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo stesso. Quando si sottoscrive un Fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento Minimo Garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua, che l'Impresa garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione Interna Separata. Per questo Contratto, l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del Contratto.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: Incremento periodico che viene attribuito al Capitale Assicurato allocato nella Gestione Interna Separata rispetto al periodo precedente.

Soggetto Incaricato: AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A. che si avvale dei suoi Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, tramite i quali è stato stipulato il Contratto.

Switch: possibilità data al Contraente di modificare la suddivisione percentuale del Capitale maturato nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Interni Assicurativi collegati al presente Contratto. Lo Switch determina il passaggio di parte del Capitale maturato dalla Gestione Separata ai Fondi Interni Assicurativi o viceversa oppure il passaggio di parte del Capitale maturato da un Fondo ad un altro.

Tasso di rendimento trattenuto: è il costo per la gestione finanziaria che l'Impresa sottrae al Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata;

Total Expense Ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dei Fondi Interi Assicurativi ed il patrimonio medio, su base giornaliera, degli stessi.

Trasmissione delle lettere: la trasmissione delle comunicazioni in corso di rapporto avverrà in modalità cartacea salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della durata contrattuale. Tale consenso può essere revocato nel corso della durata contrattuale.

Valore della quota: il valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio unico previsto dal Contratto.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc..) in un dato periodo di tempo.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2017

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Aviva Life S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la “**Società**”), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all’assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l’“**Interessato**”) ai sensi della polizza assicurativa (la “**Polizza**”) a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall’Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute.

3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell’Interessato per le seguenti finalità:

- ai fini della stipula e esecuzione della Polizza (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell’Interessato e l’esecuzione - anche tramite *call center* - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell’attività degli incaricati di cui si avvale la Società);
- per la prestazione dei servizi connessi all’attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l’invio di comunicazioni funzionali all’iscrizione all’area clienti).

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per le FINALITÀ ASSICURATIVE (vedi paragrafo 3), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità determinerà quindi l’impossibilità di stipulare la Polizza.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al paragrafo 3) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l’analisi delle caratteristiche dell’Interessato, permette di inquadrare lo stesso all’interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell’esecuzione della Polizza. Con riferimento all’adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell’Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l’Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L’elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell’Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all’indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL’ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea. L’eventuale trasferimento dei dati personali dell’Interessato in Paesi situati al di fuori

dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta ai diritti sopra elencati, l'Interessato potrà beneficiare con effetto dal 26 maggio 2018 dei diritti di cui al paragrafo 10 della presente informativa.

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: privacy_aviva@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. COSA CAMBIA CON L'INIZIO DELL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Le seguenti previsioni decorreranno dal 26 maggio 2018, data di efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**").

Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

Termine di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

Ulteriori diritti dell'Interessato

L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,

- a) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:
 - i) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
- c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
- d) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano.

Diritto di reclamo

L'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

In ogni caso, l'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.aviva.it, nella pagina dedicata ai *Prodotti*, nonché consultare ogni notizia utile in materia nella sezione *Privacy* dello stesso sito.



Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_life_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO

AZIMUT VIP

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili

(TARIFE U01D - U01E)

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita da Aviva Life S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.

Codice Sog. Incaricato	_____	Soggetto Incaricato	_____
Codice SubAgente	_____	SubAgente	_____

CONTRAENTE	COGNOME (del Contraente o del Legale Rappresentante (*))		NOME		CODICE FISCALE			SESSO	
								M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO			
	INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO			
	C.IDENT.	PASSAP.	PAT.GUIDA	ALTRO	[ESTREMI DOC.:] NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	PROFESSIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA				
					SAE _____ TAE _____ RAE _____				
	INDIRIZZO E-MAIL				NUMERO DI CELLULARE				
NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA									
RAGIONE SOCIALE							PARTITA IVA		
RESIDENZA (Via e N. Civico)				C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE				CODICE SAE		CODICE RAE		CODICE ATECO	
IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE?						N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA			
(*) SI ALLEGA UN DOCUMENTO COMPROVANTE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENTE (IMPRESA)									

(da compilare solo se diverso dal Contraente)

ASSICURATO	COGNOME		NOME		CODICE FISCALE			SESSO		
								M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA				
	RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO				
	C.IDENT.	PASSAP.	PAT.GUIDA	ALTRO	[ESTREMI DOC.:] NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	PROFESSIONE				ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI		ATTIVITÀ ECONOMICA			
							SAE _____ TAE _____ RAE _____			

BENEFICIARI	Il Contraente designa i seguenti Beneficiari:	
	In caso di morte _____	
Luogo e data,		FIRMA DEL CONTRAENTE

CARATTERISTICHE CONTRATTO	Premio Unico: Euro _____ (importo minimo Euro 50.000,00)
	Il Contraente sceglie tra le seguenti due tariffe:
	<input type="checkbox"/> Tariffa U01D - senza Garanzia Complementare per il caso di decesso da infortunio od infortunio per incidente della circolazione
	<input type="checkbox"/> Tariffa U01E - con Garanzia Complementare per il caso di decesso da infortunio od infortunio per incidente della circolazione
	SPESE (Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione):
<i>Costi di caricamento</i> Sull'importo del Premio unico versato viene applicato un caricamento percentuale dello 0,50%.	
<i>Costo per la Garanzia Complementare Facoltativa (solo per la Tariffa U01E)</i> Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di abbinare al Contratto la Garanzia Complementare Facoltativa - Tariffa U01E - il Premio unico è gravato inoltre di un costo pari allo 0,076% per la Garanzia stessa. Tale costo è comprensivo delle imposte (pari al 2,5%) e rappresenta la quota di premio detraibile ai fini fiscali.	

SUDDIVISIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Contraente sceglie la percentuale di suddivisione del Capitale investito:

(la quota % destinabile alla Gestione Separata deve essere compresa tra il 10% ed il 60%; la quota % destinabile ai Fondi Interni Assicurativi deve essere compresa tra il 40% ed il 90%)

FONDI INTERNI ASSICURATIVI / GESTIONE INTERNA SEPARATA	% INVESTIMENTO
Gestione Separata LIFIN %
Fondi Interni Assicurativi	
- AZIMUT AGGRESSIVO %
- AZIMUT MODERATO %
- AZIMUT DINAMICO %

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO:**I sottoscritti Contraente ed Assicurato (se diverso dal Contraente):**

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del Premio unico, il Contratto è concluso e che Aviva Life S.p.A. – l'Impresa di Assicurazione -si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto che il Contratto decorre dal terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato. L'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro 10 giorni lavorativi la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del versamento da parte dell'Impresa di Assicurazione e nella quale tra l'altro sono indicati: il numero di Polizza, la data di incasso del Premio Unico, la Data di Decorrenza, l'importo del Premio Unico e di quello investito in Fondi Interni Assicurativi e nella Gestione Interna Separata, per i Fondi Interni Assicurativi: il numero di Quote acquistate e il Valore delle quote;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'art. 2 "CONFLITTO D'INTERESSE" delle Condizioni di Assicurazione;
- prendono atto che il pagamento del premio unico viene quietanzato sulla presente Proposta-Certificato e verrà pagato con le modalità di seguito indicate (vedere la sezione relativa ai PAGAMENTI).

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato.

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti.

Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali Soggetti:

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (Via e N. Civico)		PROV.	STATO

Luogo e data,

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può inoltre recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio unico versato, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E);
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. parte del Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata LIFIN, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E);
 2. parte del Premio unico destinata ai Fondi Interni Assicurativi prescelti, al netto delle imposte (nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Tariffa U01E), maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del terzo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza relative alla sola parte del Premio versato destinata ai Fondi Interni Assicurativi.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 4: Esclusioni; Art. 5: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 6: Conclusione del Contratto; Art. 7: Decorrenza del Contratto; Art. 8: Diritto di Recesso del Contraente; Art. 15: Riscatto; Art. 19: Pagamenti dell'Impresa di Assicurazione; Art. 24: Cessione, pegno e vincolo; Punto 3.1 Clausola di Rivalutazione.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER:

- ricevuto il "Documento contenente le informazioni chiave" generico ed il "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, redatti secondo il Regolamento UE n 1286/2014 – essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni disponibili;
- ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, il Glossario, l'Informativa sul trattamento dei dati personali e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- ricevuto il Progetto esemplificativo personalizzato relativo alla parte di premio investita nella Gestione Interna Separata;
- ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'Art. 49 comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n. 5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario).
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'Art. 49 comma 2, lett. a) bis del Regolamento IVASS n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 8 DEL 3 MARZO 2015Il consenso è da ritenersi valido solo in caso di indicazione dell'indirizzo email nella sezione anagrafica CONTRAENTE.

Io sottoscritto, acconsento a ricevere in formato elettronico la documentazione in corso di rapporto relativa al presente contratto.

SI NO

Sono consapevole che tale consenso:

- può essere revocato in ogni momento;
- può essere reso anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
- non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE PER I CONTRAENTI E/O ASSICURATI OVER 75 ANNI

Ai fini della valutazione di adeguatezza del presente Contratto, l'età del Contraente e/o dell'Assicurato è stata oggetto di attenta valutazione in quanto, superando il limite di attenzione fissato dall'Impresa in 75 anni, accentua il rischio associato all'investimento finanziario assicurativo.

Alla luce di tali valutazioni, l'età del Contraente e/o dell'Assicurato è stata considerata compatibile con gli obiettivi, le esigenze e l'orizzonte temporale dichiarati dal Contraente rispetto al prodotto assicurativo finanziario proposto.

In particolare, l'allocatione del premio nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Interna Separata collegati al Contratto è stata ritenuta coerente rispetto all'età e alla propensione al rischio del Contraente e/o dell'Assicurato.

Luogo e data,

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa, incassa il premio

pari a Euro _____ e ne fa trasmissione ad Aviva Life S.p.A..

Il pagamento di tale premio viene effettuato con:

- assegno bancario/circolare emesso dal sottoscritto Contraente**, intestato ad AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A. nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa

estremi identificativi dell'assegno: Azienda di Credito: _____

codice CAB _____ codice ABI _____ n. assegno _____

- bonifico bancario effettuato dal Contraente**

ed intestato a AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.p.A. - **Soggetto Incaricato nella Sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa** -

con accredito sul codice IBAN IT78Q0503411701000000020203

specificando nella causale il nome del Contraente ed il numero della Proposta-Certificato (allegare copia del bonifico effettuato dal Contraente)

In tutti i casi di pagamento con bonifico bancario occorre indicare i dati dell'ordinante:

ABI _____ CAB _____ Intestatario del conto _____ Paese _____

Attenzione: nel caso di pagamento del premio mediante mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa ovvero intestati al Soggetto Incaricato, nella Sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio all'Impresa è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta-Certificato.

Luogo e data,

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

FIRMA DEL CONTRAENTE

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO (Da compilare contestualmente all'incasso del premio)

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con la modalità scelta dal Contraente nella data sotto indicata. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di anticiclaggio.

Cognome e Nome

Codice Sog. Incar. Codice Ag.

Luogo

Data

Firma del Soggetto Incaricato

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA RISPETTO ALLE ESIGENZE ASSICURATIVE

(ai sensi dell'Art. 52 Regolamento IVASS nr. 5 del 16/10/2006)

QUESTIONARIO

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

A1. Et  _____

B. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE

B1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere (familiari o altri soggetti)? S  No

C. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

C1. Attualmente quali aree di bisogno sono soddisfatte da coperture assicurative - previdenziali?

- risparmio/investimento protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)
 previdenza/pensione complementare nessuna copertura assicurativa

C2. Le eventuali attuali coperture assicurative – previdenziali coprono appieno le esigenze relative alle aree di bisogno da Lei sopra indicate? S  No

D. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI

Quali aree di bisogno ritiene importante soddisfare con coperture assicurative - previdenziali?

- risparmio/investimento protezione assicurativa di rischio (morte, invalidit , malattie gravi)
 previdenza/pensione complementare

Le informazioni contenute nel presente questionario hanno consentito la valutazione dell'adeguatezza della Proposta-Certificato alle esigenze assicurative del Contraente

DICHIARAZIONE DI VOLONT  DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto sopra riportato.

Luogo e data, _____

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ci  ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

Luogo e data, _____

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI VOLONT  DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la Proposta-Certificato assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

.....

Luogo e data, _____

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE PER I CONTRAENTI E/O ASSICURATI OVER 75 ANNI

Ai fini della valutazione di adeguatezza del presente Contratto, l'et  del Contraente e/o dell'Assicurato   stata oggetto di attenta valutazione in quanto, superando il limite di attenzione fissato dall'Impresa in 75 anni, accentua il rischio associato all'investimento finanziario assicurativo.

Alla luce di tali valutazioni, l'et  del Contraente e/o dell'Assicurato   stata considerata compatibile con gli obiettivi, le esigenze e l'orizzonte temporale dichiarati dal Contraente rispetto al prodotto assicurativo finanziario proposto.

In particolare, l'allocatione del premio nei Fondi Interni Assicurativi e nella Gestione Interna Separata collegati al Contratto   stata ritenuta coerente rispetto all'et  ed alla propensione al rischio del Contraente e/o dell'Assicurato.

Luogo e data, _____

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI ADEGUATEZZA

Data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2017

Aviva Life S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_life_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Societ  con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006



Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_life_spa@legalmail.it



Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006